



## FEDERAZIONE ITALIANA SICUREZZA PISTE SCI

### STATUTO

#### TITOLO I: Disposizioni Comuni

##### *Art. 1: Costituzione, Nome e Sede*

La “**FEDERAZIONE ITALIANA SICUREZZA PISTE SCI - F.I.S.P.S.**” - (in breve **FISPS**) è una organizzazione nazionale di volontariato ai sensi della L. 11 agosto 1991 n. 266 ed ha sede presso il luogo di residenza, domicilio, o dimora del Presidente in carica, ovvero in quella sede designata dal Presidente al momento della sua nuova elezione o in un momento successivo, e muta sede ad ogni elezione di un nuovo Presidente.

Le Sezioni Regionali determinano autonomamente la propria sede secondo le regole del presente statuto. Deve essere situata nella Regione di operatività, ed indicare almeno il Comune di residenza.

La F.I.S.P.S. adotta uno stemma dalla denominazione F.I.S.P.S. Federazione Italiana Sicurezza Piste Sci e dal simbolo grafico di cui all'allegato A del presente Statuto, la cui utilizzazione è disciplinata dal Regolamento Interno Generale della F.I.S.P.S.

##### *Art. 2: Scopo*

La FISPS è apolitica, aconfessionale, e non ha fini di lucro. Opera nel settore dell'assistenza sanitaria, formazione e sicurezza sulle piste da sci e persegue in via esclusiva finalità di solidarietà sociale.

In particolare, la FISPS. Le prestazioni fornite dagli aderenti sono gratuite, fatto salvo eventuali rimborsi spese ai sensi di legge. Viene iscritta e riconosciuta nei registri del volontariato della protezione civile delle Regioni d'Italia direttamente o tramite le proprie Sezioni Regionali. Opera nel campo dell'assistenza, del soccorso e del trasporto di infortunati sulle piste da sci italiane. Opera, inoltre, nel campo della prevenzione e sicurezza dei demani sciabili in Italia. In tal senso promuove la formazione interna ed esterna in questo settore con la massima professionalità, uniformando criteri organizzativi e di intervento sul campo a livello nazionale in conformità con le

tecniche più all'avanguardia ed alle normative comunitarie e nazionali di volta in volta vigore. È ONLUS di diritto in forza del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997, n. 450 e succ. mod.

Vuole rappresentare, inoltre, l'organizzazione nazionale e regionale di riferimento per tutte le persone che operano o intendono operare in questo settore.

### **Art. 3: Principi Ispiratori**

La F.I.S.P.S. si ispira ai più elevati principi di onestà, rettitudine, moralità e democraticità, e condanna al suo interno particolarismi e quei comportamenti meramente soggettivi, meramente formalistici, irragionevoli e contrari al buon senso e agli interessi comuni della Federazione e dei suoi membri. Si fonda sul lavoro propositivo, migliorativo e costruttivo di tutti i suoi membri e aborrisce propositi meramente distruttivi in grado di minare l'organizzazione, l'efficienza ed il funzionamento democratico che a nulla portano se non ad inutili dissensi e dispendio di tempo ed energie (tutti insieme di seguito i "Principi Ispiratori").

Il comportamento contrario ai Principi Ispiratori, indipendentemente dalla qualifica federale, o della qualità di associato o carica federale o regionale rivestita, è motivo di sospensione o esclusione secondo le regole stabilite dal presente statuto.

Il Presidente Federale rappresenta il garante assoluto di tali Principi ed ha il potere/dovere di investire il competente Organo Nazionale o Regionale della Federazione affinché provveda ad adottare ogni misura necessaria per eliminare il comportamento ritenuto non idoneo. Tale misura può individuarsi in un semplice avvertimento, ovvero nei casi reiterati, nella sospensione o esclusione dalla Federazione. In mancanza della adozione delle necessarie misure, provvederà il Presidente Federale, previo parere favorevole della maggioranza dei componenti il Consiglio Direttivo Federale, anche senza la necessità di indire una riunione formale.

Qualunque provvedimento adottato in base al presente articolo deve essere redatto per iscritto e debitamente motivato.

### **Art. 4: Attività**

Per realizzare i propri scopi la FISPS:

- a. promuove l'uniformità dei criteri operativi e di intervento sul campo, organizza ed uniforma i mezzi e i metodi di lavoro ed i parametri di valutazione relativi;
- b. cura la formazione dei propri volontari e di persone esterne, organizzando appositi corsi di formazione interni ed esterni tenuti da istruttori e docenti federali e non, in proprio, o in collaborazione e su richiesta di altri enti ed organizzazioni interessati;
- c. mette a disposizione i propri volontari qualificati alle stazioni sciistiche che ne necessitano per legge o che lo richiedono per volontà;
- d. può rappresentare le proprie Sezioni Regionali presso le istituzioni e sedi pubbliche e private nazionali e locali che si configurino come interlocutori nel campo della sicurezza e del soccorso su pista da sci. Si propone di stimolare l'emanazione di norme nazionali e regionali atte a riconoscere, disciplinare ed organizzare il servizio di sicurezza e soccorso sulle piste da sci a livello nazionale e locale;
- e. può far parte di organizzazioni nazionali, straniere ed internazionali, pubbliche e private, i cui scopi siano attinenti alla sicurezza ed al soccorso dello sci su pista, o in genere affini allo scopo della FISPS;
- f. interviene con il proprio Presidente Federale, a richiesta degli interessati, per risolvere eventuali vertenze tra le proprie Sezioni Regionali e/o i propri associati;
- g. adempie ai compiti e svolge le funzioni che le venissero attribuite dalla legge, nonché impegna in tal senso i membri delle proprie Sezioni Regionali per la parte di loro

competenza nel perseguimento degli scopi comuni e nel rispetto delle singole autonomie legate a realtà locali difformi.

La Federazione non può svolgere altre attività al di fuori di quelle istituzionali di cui al presente statuto e di quelle ad esse connesse.

### **Art. 5: Organizzazione ed esercizio operativo e contabile**

La FISPS ha una Organizzazione Nazionale ed una Organizzazione Regionale.

Sono organi della Organizzazione Nazionale il Presidente Federale (di seguito il "Presidente"), l'Assemblea Federale (di seguito l'"Assemblea"), il Consiglio Direttivo Federale (di seguito il "CDF"), la Scuola Nazionale, la Scuola Regionale,, il Collegio dei Revisori ed il Collegio Nazionale dei Proviviri. Gli organi della Organizzazione Nazionale sono Organi Nazionali.

L'Organizzazione Regionale può essere unica o costituita da gruppi locali tale decisione viene presa dal Consiglio Direttivo Nazionale su richiesta del Presidente Regionale.. Sono organi della Sezione Regionale il Presidente della Sezione Regionale, l'Assemblea regionale, il Consiglio Direttivo Regionale (di seguito il "CDR") e il Collegio Regionale dei Proviviri (CRP). Gli organi della Organizzazione Regionale sono Organi Regionali. Le Sezioni Regionali godono di piena autonomia amministrativa, organizzativa e patrimoniale.

Tutti gli Organi Nazionali e Regionali devono esporre i simboli FISPS in ogni loro manifestazione esterna, qualunque essa sia.

L'esercizio operativo e contabile federale va dal 1 ottobre al 30 settembre di ogni anno.

Tutte le cariche dell'Organizzazione Nazionale e Regionali sono gratuite.

### **Art. 6: Associati**

Sono Associati Nazionali della FISPS tutte le persone che fanno parte delle Sezioni Regionali della Federazione, che godono di valida qualifica federale, qualunque essa sia. Per qualifica federale si intende l'aver conseguito un brevetto o abilitazione tecnica FISPS in seguito al superamento di un corso FISPS nazionale o regionale di formazione.

Sono Associati Regionali della FISPS tutte le persone che fanno parte delle Sezioni Regionali della Federazione, ma che non godono di valida qualifica federale.

Sono Associati Onorari tutte le persone con o senza qualifica federale, o enti pubblici o privati, che fanno parte del Gruppo Onorari. Associati Onorari con qualifica federale sono anche Associati Nazionali. Sono Associati Onorari quelli che si distinguono per la loro rettitudine e vicinanza ai Principi Ispiratori della Federazione, nonché per le loro riconosciute capacità professionali nel campo del soccorso e sicurezza sulle piste da sci.

Tutti gli Associati Nazionali e Regionali devono essere registrati nelle anagrafiche della Federazione integrate nel sito internet federale. Le anagrafiche FISPS costituiscono prova dell'iscrizione in FISPS e sostituiscono a tutti gli effetti il, o nel Libro degli Associati Nazionali e Locali di cui all'[Art. 11.4.2: Mansioni, doveri, poteri e facoltà del Presidente Locale](#).

### **Art. 6.1: Ammissione degli Associati**

La qualità di Associato Nazionale si acquista automaticamente non appena l'Associato Regionale o Onorario ha acquisito una qualifica federale, qualunque essa sia.

Gli Associati Locali sono ammessi dal Consiglio Direttivo Regionale delle singole Sezioni, previo domanda diretta al Presidente Regionale , anche in via informale.

Gli Associati Onorari sono ammessi dal Consiglio Direttivo Federale, su proposta del Presidente Federale, del Direttore della Scuola Nazionale, o di un membro del Consiglio Direttivo Federale. Perdono la loro qualità di Associati gli Associati che non fanno più parte di una Sezione Regionale.

L'adesione degli Associati alla Federazione ha carattere duraturo ed è esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa federale e/o regionale.

### **Art. 6.2: Sospensione, esclusione e recesso degli Associati**

La sospensione e cessazione della qualità di Associato Nazionale FISPS (esclusione) viene deliberata dal Presidente Federale, sentito il parere del Direttore della Scuola Nazionale e del Presidente della Sezione Regionale di cui l'interessato fa parte. Là dove si trattasse del Presidente Federale, deciderà il Consiglio Direttivo Federale.

La sospensione o l'esclusione dell'Associato Nazionale pronunciata dal Presidente non inficia la qualità di Associato Regionale nell'ambito della propria Sezione di appartenenza, che sarà libera di decidere in piena autonomia in merito.

La sospensione o l'esclusione dell'Associato Nazionale può essere pronunciata anche dal Consiglio Direttivo Regionale (CDR) della Sezione di appartenenza, dandone immediata comunicazione al Presidente Nazionale ed al CDN.

Sono motivi di sospensione il mancato aggiornamento della propria qualifica entro i termini stabiliti a livello federale, il mancato utilizzo della divisa nazionale da parte degli Associati Nazionali, nonché comportamenti incompatibili con i Principi Ispiratori della federazione, ovvero contrari al presente statuto o alle norme adottate in conformità con esso. La sospensione importa la sospensione della relativa qualifica federale (brevetto).

Sono motivi di esclusione i reiterati motivi di sospensione e i reiterati o gravi comportamenti contrari ai Principi Ispiratori della federazione, al presente statuto ovvero alle norme adottate in conformità con esso. L'esclusione importa la decadenza della relativa qualifica federale (brevetto).

La sospensione o esclusione dell'Associato Nazionale per comportamenti contrari ai Principi Ispiratori della Federazione o alle norme dello statuto o federali (non per mancato aggiornamento della propria qualifica) comporta la automatica decadenza da ogni carica federale.

La sospensione o l'esclusione di un Associato Regionale dalla Sezione viene deliberata dal Consiglio Direttivo Regionale e importa automaticamente la sospensione o l'esclusione dalla FISPS, con decadenza da ogni carica FISPS

Perdono la qualità di Associati Nazionali o Regionali tutti i componenti di una Sezione Regionale che dovesse venire chiusa ai sensi del presente statuto. Nel qual caso, tutti o parte dei componenti della Sezione colpita dal provvedimento possono adire il Collegio Nazionale dei Probiviri (CNP) secondo le norme che seguono.

Ogni Associato può recedere dalla propria qualità di Associato, senza aver alcun diritto di rimborso nei confronti di FISPS o della Sezione Regionale di appartenenza. Il recesso importa la sospensione della relativa qualifica federale (brevetto), la quale decade dopo due anni dalla data di sospensione, salvo diversa deliberazione del Presidente Federale, sentito il Direttore della Scuola Nazionale.

Qualunque provvedimento nei confronti di Associati, da qualunque Organo Nazionale o Locale adottato, deve essere preso in ottemperanza ai principi ispiratori della Federazione, e doverosamente motivato.

Gli Associati Nazionali nei cui confronti è stata pronunciata l'esclusione, hanno diritto di adire il Collegio Nazionale dei Probiviri (CNP) con richiesta scritta da inviarsi al Presidente Federale, spiegando le proprie ragioni. Il Presidente, senza indugio, dovrà convocare il CNP ed investirlo della questione. Il CNP, udite le ragioni dell'Associato Regionale, del Presidente Federale e/o del Direttore della Scuola Nazionale e/o del Presidente Regionale, revoca o conferma il provvedimento di esclusione. Ogni pronuncia del CNP dovrà uniformarsi ai Principi Ispiratori ed al presente statuto. Tra la domanda di revisione e la pronuncia del CNP non possono intercorrere più di 30 giorni.

Nel caso di provvedimenti di chiusura di Sezioni Regionali, il CNP non ha alcuna competenza circa la re-istituzione della Sezione soppressa, ma può, udite le ragioni del Presidente Federale e/o del Consiglio Direttivo Federale e/o del Direttore della Scuola Nazionale, caso per caso, verificare se sussistono le condizioni secondo i Principi Ispiratori di reinserimento degli Associati Nazionali o Regionali esclusi in altre Sezioni della Federazione, sempre che queste lo consentano. In tal senso il CNP deve sentire il Presidente Federale e il Presidente della Sezione Regionale interessata. Il consenso non può essere negato se non sussistono giustificati motivi legati alla contrarietà ai Principi Ispiratori.

Gli Associati Regionali nei cui confronti è stato deliberato un provvedimento di esclusione possono adire il Collegio Regionale dei Probiviri (CRP), inviando richiesta al Presidente Regionale, il quale investirà il senza indugio il CRP. Tra la richiesta ed il provvedimento del CRP non possono intercorrere più di 30 giorni.

Gli Associati Regionali possono adire anche il CNP, purché sussistano gravi motivi e sia stata esperita la procedura davanti al Collegio Regionale dei Probiviri (CRP) con esito a loro sfavorevole.

### ***Art. 6.3: Diritti e Doveri degli Associati***

Tutti gli Associati Nazionali, Regionali e Onorari hanno diritto di voto nella propria Sezione o Gruppo e sono rappresentati nella Organizzazione Nazionale tramite il proprio rappresentante presente nei singoli Organi Nazionali secondo le regole stabilite nel presente statuto.

Gli Associati Nazionali hanno il diritto di essere iscritti nelle anagrafiche FISPS come tali, il diritto/dovere di vestire la divisa federale nazionale e di rappresentare la Federazione con i segni distintivi federali nelle operatività sul campo, sia nelle stazioni sciistiche ove la FISPS è presente che non. Il grado della qualifica federale determina l'accessibilità ai corsi di formazione di livello superiore.

L'Associato Regionale, di norma, partecipa alla sola vita associativa ed operativa locale della propria Sezione, fatta salva la possibilità di essere nominato quale rappresentante della Sezione presso l'Organizzazione Nazionale, e comunque previo gradimento della maggioranza dell'Organo Nazionale interessato, fatta eccezione per l'Assemblea Federale. E' iscritto nelle anagrafiche FISPS con la qualità di Associato Locale. Non può vestire la divisa federale e rappresentare la Federazione presso terzi, salvo incarichi specifici del Presidente Federale, del CDF, o del Presidente

della propria Sezione. Il Presidente Federale, previo parere favorevole della maggioranza dei membri del CDF, anche senza convocazione di riunione formale, può individuare una forma di riconoscimento federale sul campo per gli Associati Locali, che individui chiaramente lo *status* di affiancatore o altro analogo *status*. L'Associato Regionale ha l'obbligo di partecipare ad un corso FISPS quanto prima, e comunque entro tre anni dalla ammissione presso la Sezione Locale, per ottenere la qualifica federale di primo livello. In mancanza, decade dalla qualità di Associato Locale.

Gli Associati Onorari hanno diritto di partecipare attivamente alla vita dell'Organo Nazionale di cui fanno parte, e sono rappresentati nella Organizzazione Nazionale tramite il loro Responsabile o delegato.

Tutti gli Associati sono obbligati a rispettare i Principi Ispiratori della FISPS, le norme del presente statuto, e le deliberazioni legittimamente adottate dagli organi sia Nazionali che Regionali della Federazione.

Ogni Associato deve, inoltre:

- a. Versare la quota associativa all'atto dell'iscrizione alla Sezione ed i contributi annuali deliberati dal Consiglio Direttivo Regionale, nonché le eventuali contribuzioni straordinarie deliberate dall'Assemblea della Sezione stessa;
- b. Verificare che i propri dati anagrafici siano comunicati alla Organizzazione Nazionale dalla propria Sezione e che siano sempre attuali. In mancanza, potrà comunicare tali dati direttamente.

### **Art. 7: Patrimonio**

Il patrimonio della Federazione si divide in Patrimonio Nazionale e Patrimonio Regionale

Il Patrimonio Nazionale è di proprietà della Organizzazione Nazionale della FISPS ed è costituito dalle quote annuali versate dalle singole Sezioni in vece degli Associati, nonché dalle quote degli Associati Onorari, dai beni mobili ed immobili pervenuti in proprietà per acquisto o da atti di donazione, testamento e altre liberalità, da contributi dello Stato, di enti o istituzioni pubbliche o private nazionali, locali o internazionali, rimborsi derivanti da convenzioni, eventuali sponsorizzazioni o per qualsiasi altro titolo, da entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, da quote, fondi, contributi e liberalità della Scuola Nazionale e delle Scuole Regionali. Fondi pubblici vincolati e destinati alla Scuola Nazionale o ad una Scuola Regionale fanno parte del Patrimonio Nazionale, ma devono essere destinati ed impiegati esclusivamente per le finalità e nel territorio previsto dall'ente erogante.

Il Patrimonio Regionale è di proprietà della Sezione, ed è costituito dalle quote annuali versate alla Sezione Regionale dagli Associati Nazionali Regionali in essa iscritti, dai beni mobili ed immobili pervenuti in proprietà per acquisto, donazione, testamento o altri atti di liberalità, da contributi dello Stato, di enti o istituzioni pubbliche nazionali, locali o internazionali, rimborsi derivanti da convenzioni, da contributi di enti privati a qualsiasi titolo, da entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, da quote, fondi, contributi e liberalità della Scuola Nazionale e delle Scuole Regionali, da eventuali sponsorizzazioni o per qualsiasi altro titolo. Fondi pubblici vincolati, erogati a favore di una singola Sezione, fanno parte del Patrimonio Locale della Sezione, ma devono essere destinati ed impiegati esclusivamente per le finalità e nel territorio previsto dall'ente erogante.

Tutti i fondi, gli utili o gli avanzi di gestione del Patrimonio Nazionale e del Patrimonio Regionale devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle direttamente connesse.

Utili ed avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto, salvo quanto ammesso ai sensi di legge.

### **Art. 8: Bilancio**

Tutti gli Organi Nazionali e Regionali con autonomia patrimoniale e/o amministrativa e contabile devono redigere il bilancio consuntivo e, se richiesto dalla legge, preventivo dell'Organo. In presenza di fondi pubblici, il bilancio deve chiaramente evidenziare le entrate e le uscite di cassa, nonché i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti.

L'Assemblea Federale approva entro cinque mesi dallo scadere dell'esercizio operativo e contabile il bilancio della Federazione, della Scuola Nazionale e Regionale, salvo eventuale proroga in assenza di fondi e contributi pubblici.

L'Assemblea Regionale approva, entro tre mesi dallo scadere dell'esercizio operativo e contabile della Federazione, il bilancio delle propria Sezione.

### **Art. 9: Durata e scioglimento**

La FISPS ha durata illimitata.

In caso di scioglimento della Federazione il Patrimonio Nazionale sarà devoluto ad altre organizzazioni non lucrative ai sensi di legge, mentre il Patrimonio Regionale verrà trasferito alla associazione o organizzazione non lucrativa avente finalità analoghe alla FISPS, diretta espressione della Sezione del cui Patrimonio Regionale si tratta, che sopravviverà alla Federazione. In mancanza, sarà devoluto ad organizzazione con finalità analoghe alla FISPS.

In caso divisione di una Sezione ai sensi del presente Statuto, il Patrimonio Locale viene diviso tra la Sezione interessata e la eventuale nuova Sezione o organizzazione fuori da FISPS, purché con finalità statutarie analoghe a FISPS, in proporzione agli Associati Nazionali o Regionali fuoriusciti.

In caso di chiusura di una Sezione Regionale per opera del CDF o per decisione della Sezione, il Patrimonio Locale sarà trasferito alla associazione polivalente (nel caso di cui all'art. 11.1 let. b) ii)), ovvero alla associazione o organizzazione diretta espressione della Sezione che sopravvive, ovvero, in mancanza, al Patrimonio Nazionale della Federazione.

La Sezione sciolta ha comunque l'obbligo di versare quanto maturato alla Federazione alla data di scioglimento, e non ha diritto alla restituzione dei contributi già regolarmente versati.

In qualunque caso è esclusa qualunque forma di restituzione o trasferimento di Patrimonio Nazionale o Regionale agli Associati.

## **TITOLO II: Organizzazione Nazionale**

### **Art. 10.1: L'Assemblea Federale**

#### **Art. 10.1.1: Composizione**

L'Assemblea Federale è composta dai Presidenti delle singole Sezioni Regionali o da un loro rappresentante, e da un Associato Nazionale o Locale per ogni Sezione (Delegato).

Ogni Sezione Regionale potrà esprimere i propri voti in base al numero degli iscritti da 1 a 49 un voto di diritto, da 50 a 99 due voti di diritto, da 100 a 199 tre voti di diritto, oltre i 200 iscritti quattro voti di diritto, sempre che sia in regola con il versamento dei contributi associativi annuali

previsti dal CDF per le Sezioni. L'Assemblea, tuttavia, valutate le circostanze del caso, può derogare a tale regola deliberando a maggioranza semplice dei presenti. La Sezione non in regola con i versamenti può comunque essere presente alle riunioni senza diritto di voto, fatta salva la detta deroga.

Possono essere presenti in Assemblea, ancorché non come componenti e senza diritto di voto, il Presidente Federale (a meno che il Presidente Federale rappresenti invece una Sezione), e il Direttore della Scuola Nazionale.

#### **Art. 10.1.2: Convocazione dell'Assemblea Federale**

L'assemblea è convocata dal Presidente Nazionale, dal vice Presidente o dal Segretario, se nominati, quando se ne ravvisa la necessità, o almeno una volta l'anno nella sede sociale o altrove, per fax, raccomandata, per via informatica attraverso il sito internet della Federazione, ovvero con qualunque altro modo idoneo a comprovare l'avvenuta ricezione della convocazione di tutti gli aventi diritto, almeno 20 giorni prima della data fissata. La riunione di Assemblea può avvenire anche virtualmente via internet o altro mezzo elettronico idoneo, ed a fasi alterne e/o prolungate.

Il Presidente Nazionale ha l'obbligo di convocare l'assemblea su richiesta di almeno 1/5 delle Sezioni, con arrotondamento al numero intero superiore (es.: 11 Sezioni, un quinto sono 2,2, quindi almeno 3 Sezioni).

#### **Art. 10.1.3: Materie e quorum**

L'Assemblea Federale è ordinaria e straordinaria.

L'Assemblea Federale ordinaria:

- a. Approva il bilancio consuntivo, e se necessario, anche preventivo degli Organi Nazionali con autonomia patrimoniale, contabile e di bilancio. Il bilancio deve comunque essere approvato entro cinque mesi dallo scadere dell'esercizio federale e contabile, salvo assenza di contributi pubblici per cui tale approvazione può essere prorogata;
- b. Procede alla determinazione di nuovi Organi Nazionali ovvero della loro eventuale eliminazione, fatta eccezione per il Consiglio Direttivo Federale e del Presidente Federale che non possono essere eliminati. Tutte le cariche federali sono gratuite, fatto salvo il rimborso di eventuali spese sostenute. L'elezione delle cariche sociali avviene di regola a scrutinio segreto. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. Se nessun rappresentante si oppone, l'elezione può avvenire per acclamazione.
- c. Elege il Presidente della Federazione.
- d. Elege il Collegio Nazionale dei Revisori.
- e. Nomina il Collegio Nazionale dei Probiviri (CNP).
- f. Delibera su tutti gli altri argomenti attinenti alla gestione ordinaria federale.

L'Assemblea Federale Ordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno un terzo delle Sezioni, e delibera validamente con almeno la maggioranza più una delle stesse.

#### **L'Assemblea Federale straordinaria**

- a. Delibera su ogni questione di disposizione patrimoniale della Federazione;
- b. Delibera sulle modifiche dello Statuto;
- c. Delibera sullo scioglimento, liquidazione della Federazione e sulla devoluzione del suo patrimonio ai sensi dell'art. 9 del presente statuto.



L'Assemblea Federale Straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno i due terzi delle Sezioni, con arrotondamento all'unità immediatamente inferiore. Delibera con almeno la metà più una delle Sezioni presenti con arrotondamento all'unità immediatamente inferiore, salvo che per lo scioglimento e devoluzione del patrimonio, per il quale occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati con arrotondamento all'unità immediatamente inferiore.

### **Art. 10.2: Consiglio Direttivo Federale**

#### **Art. 10.2.1: Composizione e quorum del CDF**

Fanno parte del Consiglio Direttivo Federale il Presidente Federale, che lo presiede, i Presidenti delle Sezioni Regionali o un delegato di questo, ed il Direttore della Scuola. Il Presidente di una nuova Sezione Regionale entra automaticamente nel CDF non appena l'apertura viene formalizzata.

Possono essere delegati al Consiglio Direttivo Federale solo Associati Nazionali c

I Consiglieri decadono dal loro ufficio in caso di perdita della loro qualifica di Presidenti della Sezione Regionale. Il Consigliere decaduto viene sostituito automaticamente dal nuovo Presidente o dal nuovo delegato.

Il CDF viene convocato con ogni mezzo di comunicazione idoneo a comunicare e comprovare la ricezione della convocazione (e-mail con ricevuta di ritorno, fax, etc.), dal Presidente Federale, dal suo vice, dal Direttore della Scuola. Il Presidente Federale deve convocare il CDF dietro richiesta di almeno un terzo dei consiglieri.

Il CDF si costituisce validamente con almeno la metà dei componenti e deliberano con la maggioranza più uno dei presenti. Il voto del Presidente Federale vale due volte in caso di parità.

Le riunioni di CDF può avvenire anche virtualmente, a fasi alterne o successive. Le votazioni possono avvenire anche tramite Mail. Le decisioni dovranno essere ratificate alla prima riunione del DSF utile.

Possono partecipare alle riunioni le persone che saranno espressamente a queste invitate.

#### **Art. 10.2.2: Materie riservate al CDF**

Il Consiglio Direttivo ha pieni poteri di gestione ed amministrazione della Federazione. Può istituire delle commissioni o comitati per lo svolgimento di particolari funzioni tecniche.

In particolare, spetta al Consiglio Direttivo:

1. Attuare le deliberazioni dell'assemblea;
2. Provvedere all'amministrazione e gestione ordinaria e straordinaria della Federazione;
3. Deliberare sull'ammontare delle quote annuali delle Sezioni Regionali
4. Compiere atti di gestione ordinaria e straordinaria del patrimonio della Federazione;
5. Deliberare la apertura di nuove Sezioni Regionali.
6. Decidere sulla chiusura delle Sezioni Regionali i cui membri non si uniformino ai Principi Ispiratori della Federazione, o che non osservino le disposizioni del presente statuto e

le deliberazioni degli Organi Nazionali, con effetto dalla data di comunicazione del provvedimento stesso;

7. Decidere sulla separazione di Sezioni Regionali con possibilità di presenza di più Sezioni in una unica Regione.
8. Eleggere gli Associati Onorari;
9. Approvare il regolamento predisposto dalla Scuola ed esercitare il controllo sull'operato della stessa.
10. Stabilire, in accordo con la Scuola Nazionale, le linee generali di organizzazione della formazione, ed in particolare:
  11. la tipologia e, su proposta della Scuola Nazionale, i costi dei corsi da effettuare;
  12. i presupposti di accesso ai corsi di base e a quelli di livello superiore;
  13. le modalità di accesso a detti corsi;
  14. le modalità relative al giudizio di idoneità dei candidati;
  15. quant'altro di carattere generale e non tecnico, non di competenza esclusiva della Scuola Nazionale che afferisce alla formazione del personale operativo nel campo della sicurezza e del soccorso.
16. Deliberare sull'adesione ad una Sezione Regionale già esistente altri gruppi operativi.

### **Art. 10.3: Il Presidente Federale**

#### **Art. 10.3.1: Elezione, durata e revoca**

Il Presidente Federale viene eletto dall'Assemblea Federale in seduta ordinaria. Può essere eletto solo tra gli Associati Nazionali, nonché tra le fila del CDF. Può eventualmente essere anche un esterno molto vicino alla Federazione, che si sia particolarmente distinto in relazione ai Principi Ispiratori della Federazione.

Dura in carica tre anni fino a nuove elezioni da parte dell'Assemblea Federale.

Può essere revocato in qualsiasi momento dall'Assemblea Federale ordinaria. Sono motivi di revoca comportamenti contrari ai Principi Ispiratori della Federazione, nonché il mancato adempimento senza giustificato motivo dei compiti istituzionali (vedi oltre), e sempre nei limiti dei Principi Ispiratori della Federazione.

#### **Art. 10.3.2: Mansioni, doveri, poteri e facoltà del Presidente Federale**

Il Presidente Federale ha la firma sociale e la rappresentanza legale e giudiziaria della Federazione.

Presiede il Consiglio Direttivo Federale e vigila perché vengano attuate le deliberazioni di tutti gli Organi Nazionali della Federazione. Dispone la sospensione o l'esclusione degli Associati Nazionali.

E' il garante dei Principi Ispiratori della Federazione ed è responsabile dell'unità e del funzionamento democratico della stessa. Ha il compito di vigilare sul regolare funzionamento degli Organi Nazionali, con potere di intervenire presso ciascuno di loro perché vengano adottate tutte le misure necessarie per eliminare la causa dei problemi di funzionamento. In mancanza della adozione di tali misure, ed ottenuto il parere della maggioranza dei membri del CDF anche senza convocazione di riunione formale, può adottare egli stesso le misure ritenute idonee, ivi compresa la sospensione o esclusione di Associati Nazionali, Onorari e degli Istruttori Federali e Regionali.

Il Presidente Federale amministra e gestisce il Patrimonio Federale Nazionale ed i fondi federali pubblici e privati che non siano di competenza della Scuola Nazionale, delle Scuole Regionali . Può aprire e chiudere conti correnti bancari in nome della Federazione ed ha pieno potere operativo e di gestione degli stessi. Può, su richiesta degli Organi Nazionali interessati, trasferire o utilizzare fondi di sua competenza per finanziare specifici progetti o corsi di formazione, nonché richiedere il trasferimento di fondi non vincolati degli Organi Nazionali facenti parte del Patrimonio Nazionale. L'Organo Nazionale interessato non può opporsi senza giustificato motivo.

Il Presidente è responsabile dell'ottemperanza a tutti gli obblighi di legge in materia tributaria e fiscale della Federazione, fatti salvi gli obblighi del Direttore della Scuola Nazionale, Regionale. Redige il bilancio annuale ai sensi della L. 11 agosto 1991 n. 266 e delle eventuali leggi applicabili, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea. In presenza di contabilità più complessa, e comunque in presenza di contributi pubblici, deve rendere noto il bilancio ai Presidenti delle Sezioni almeno 10 giorni prima dell'Assemblea. In particolare, in presenza di contributi pubblici, il bilancio deve riportare chiaramente i beni, i contributi e i lasciti ricevuti. Può procedere al consolidamento dei bilanci degli Organi Nazionali e delle Sezioni, se necessario.

Il Presidente ha l'obbligo di tenere i seguenti libri:

- a. Libro Giornale delle entrate e delle spese (libro cassa). Su questo libro il Presidente Federale o un suo incaricato deve annotare tutti i capitoli di entrata e di spesa ed il bilancio consuntivo di ogni anno.
- b. Libro delle Sezioni Regionali della Federazione. Su tale libro il Presidente o la persona da lui incaricata deve annotare le generalità di tutte le Sezioni Regionali.

Ambedue i libri devono essere vidimati da un notaio ovvero con timbro della Federazione, e firma del Presidente Federale ed almeno un Revisore su ogni pagina, e numerati progressivamente.

Il Presidente Federale ha facoltà di delegare la tenuta dei libri obbligatori di cui alle lettere a) e b) del presente articolo, nonché la redazione del bilancio al Segretario Federale, come di seguito individuato, o altra persona o professionista di sua fiducia. Tutte le persone delegate dal Presidente a svolgere particolari mansioni sono responsabili in proprio e rispondono del loro operato direttamente al Presidente.

Il Presidente Federale può nominare un vice presidente, al quale può delegare in tutto o in parte i suoi compiti e poteri.

Il Presidente Federale nomina il Direttore della Scuola Nazionale, sentite tutte le Scuole Regionali che si esprimeranno tramite i propri Direttori Regionali.

Può, inoltre, nominare un segretario (di seguito il "Segretario Federale") che può essere scelto tra i membri del Consiglio Direttivo Federale o altro Organo Nazionale o Regionale, ovvero anche non far parte dell'Organizzazione Federale Nazionale o Regionale. Il Segretario Federale è espressione del Presidente e non costituisce organo autonomo.

Il Segretario Federale non consigliere ha il diritto/dovere di partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo Federale senza diritto di voto.

Il Segretario Federale svolge funzioni di segreteria della Federazione e tutti i compiti affidatigli di volta in volta dal Presidente o dal Consiglio Direttivo Federale. Convoca l'assemblea su richiesta del Presidente.

#### **Art. 10.4: La Scuola Nazionale**

##### **Art. 10.4.1: Composizione e mansioni**

La Scuola Nazionale è l'organo FISPS investito della formazione degli Associati Nazionali e Locali ed in genere di tutte le persone interne ed esterne che intendono operare nel campo del soccorso, del trasporto di infortunati sulle piste da sci, nonché della prevenzione e sicurezza dei comprensori sciistici in Italia.

È un Organo Nazionale con una ramificazione regionale rappresentata dalle Scuole Regionali.

Fanno parte della Scuola Nazionale gli Istruttori Nazionali e Regionali e le persone chiamate dalla Scuola Nazionale nel proprio seno come docenti per le loro particolari qualifiche tecniche e professionali. Gli Istruttori Nazionali o Regionali non hanno l'obbligo di iscriversi ad una Sezione Regionale.

La Scuola Nazionale è gestita da un Direttore Nazionale nominato dal Presidente Federale ai sensi dell'art. 10.3.

Si riunisce validamente con almeno la un terzo dei componenti, su convocazione del Direttore della Scuola con qualunque mezzo di comunicazione in grado di assicurare e possibilmente comprovare la ricezione della convocazione, e delibera a maggioranza semplice dei presenti.

Redige un proprio regolamento da sottoporre all'approvazione del Consiglio Direttivo Federale. Il Consiglio Direttivo Federale potrà opporre solamente eventuali contrasti con le soluzioni di carattere generale elencate nell'art. 10.2.2.j) del presente statuto e/o con i Principi Ispiratori, con altre norme dello statuto o con le delibere del CDF.

La Scuola Nazionale gestisce in proprio, su mandato del Presidente Federale, i fondi federali provenienti dai corsi di formazione o altra forma di contribuzione pubblica o privata. Risponde con i propri fondi in gestione per le obbligazioni assunte.

I fondi possono essere impiegati esclusivamente per l'acquisto materiali didattici, per il finanziamento di attività e corsi federali, per le attività di sponsorizzazione della formazione federale e per altre attività legate alla formazione federale. Su richiesta del Presidente Federale, la Scuola Nazionale può trasferire fondi alla Federazione, fatto salvo eventuali obblighi di legge, o vincoli di altro genere, che impongano la destinazione di determinati fondi ad uno scopo preciso ovvero a favore di iniziative legate ad determinato territorio.

##### **Sono di competenza esclusiva della Scuola Nazionale:**

- a. Le decisioni tecniche in merito al contenuto dei corsi nazionali e locali ed alle modalità didattiche dei corsi. Sono corsi nazionali i corsi tenuti a livello nazionale presso la sede della Scuola Nazionale o altrove (di seguito i "Corsi Nazionali"). Sono corsi regionali i corsi tenuti a livello regionale o locale presso e su richiesta di una o più Sezioni (di seguito i "Corsi Regionali").
- b. La gestione ed organizzazione di Corsi Nazionali di ogni livello.

- c. La gestione e tenuta degli esami finali nei Corsi Regionali.
- d. La formazione degli Istruttori Regionali.
- e. Le direttive nazionali da impartire alle Scuole Regionali per i Corsi Regionali in merito all'organizzazione dei corsi ed in relazione alle linee guida della formazione federale (tipologie di corso, costi, organizzazione, esami, etc.);
- f. Il calcolo della quota di iscrizione ai corsi ed esami nazionali, ed il monitoraggio dei costi dei Corsi Regionali. Il costo dei Corsi Nazionali e Regionali non potrà superare il costo effettivo di ogni corso o esame in relazione al numero dei partecipanti, oltre ad una componente ragionevole per il mantenimento ed il ripristino dei materiali didattici e per le attività correlate alla formazione. Per i Corsi Regionali è esclusa la imposizione di qualunque contributo extra per le Sezioni;
- g. La redazione e l'aggiornamento dei manuali per l'istruzione dei vari corsi federali;
- h. Tutte le altre decisioni tecniche attinenti alla formazione federale, sia nazionale che regionale e/o locale, che non siano di competenza esclusiva o generale del CDF.

#### **Art. 10.4.2: Istruttori Nazionali e Regionali**

È Istruttore Nazionale l'Associato Nazionale o Onorario con qualifica di istruttore FISPS alla data di approvazione del presente statuto, che abbia una lunga esperienza professionale, didattica e operativa sul campo, e che goda di ampia stima e riconoscimento delle proprie conoscenze e professionalità presso i componenti della Scuola Nazionale. È compito del Direttore della Scuola Nazionale individuare tali persone tra tutti gli istruttori FISPS attivi, e di approvare a maggioranza dei presenti in una Riunione della Scuola tali candidature. Gli altri istruttori FISPS più giovani con meno esperienza assumono automaticamente la qualifica di Istruttori Regionali.

Sono Istruttori Regionali gli Associati Nazionali o Onorari non Istruttori Nazionali che alla data di approvazione del presente statuto godano di qualifica di istruttore FISPS, ovvero, in un momento successivo, abbiano superato un Corso Nazionale o Regionale di formazione per Istruttori Regionali. Possono accedere al corso per Istruttori Regionali coloro che hanno superato un corso di secondo livello o di Tecnico Sicurezza e Soccorso Piste, salvo diversa determinazione della Scuola Nazionale. Possono insegnare solo pratica sul campo e solo nei corsi di formazione di primo livello, salvo diversa determinazione della Scuola Nazionale o del Direttore della Scuola Nazionale.

Gli Istruttori Regionali divengono Istruttori Nazionali in base al criterio e secondo le modalità sopra indicate, e comunque non prima di tre anni dalla data di formazione, ovvero con alle spalle non meno di tre corsi di formazione di primo livello e due corsi di secondo livello, salvo diversa delibera o regolamento della Scuola Nazionale.

Tutti gli Istruttori Nazionali e Regionali hanno l'obbligo di attenersi ai Principi Ispiratori della Federazione, di vestirsi dei segni distintivi propri della Federazione, nonché di rispettare le regole generali della professionalità, correttezza ed imparzialità nell'insegnamento.

Comportamenti contrari ai Principi Ispiratori possono essere denunziati al Direttore della Scuola e/o al Presidente Federale

che potrà decidere la sospensione temporanea o la esclusione dalla Scuola a titolo permanente.

#### **Art. 10.4.3: Il Direttore della Scuola Nazionale**

Il Direttore della Scuola Nazionale rappresenta la Scuola Nazionale della Federazione, con potere di concludere accordi di qualunque tipo inerenti alle attività della Scuola Nazionale, ed in particolare relativi alla formazione nel campo del soccorso e della sicurezza sulle piste da sci.

Il Direttore della Scuola Nazionale rappresenta la Scuola nel CDF ed è il garante dei Principi Ispiratori della Federazione nella Scuola Nazionale. Egli è responsabile nei confronti del Presidente e del CDF del buon funzionamento della Scuola Nazionale e del livello di preparazione degli allievi corsisti.

Dura in carica tre anni e decade automaticamente con la decadenza del Presidente Federale, salvo rinnovo.

Ha il compito di guidare la Scuola Nazionale. Sottopone alla Scuola le questioni inerenti alla formazione federale, ed ha in ultima istanza il potere/dovere di decidere autonomamente su tutte le questioni attinenti alla formazione federale che non possano essere decise in tempi brevi ed efficienti a maggioranza della Scuola Nazionale. Deve fondare le proprie decisioni sulla base dei Principi Ispiratori della Federazione.

In particolare, il Direttore della Scuola Nazionale:

- a. Individua gli Istruttori Regionali da candidare come Istruttori Nazionali alla Scuola Nazionale.
- b. Decide insieme al Presidente Federale della sospensione o esclusione degli istruttori dalla Scuola Nazionale o Regionale.
- c. Nomina e revoca i Direttori delle Scuole Regionali.
- d. Ha piena discrezionalità nella scelta degli Istruttori Nazionali, Regionali e docenti da impiegare nei Corsi ed esami Nazionali.
- e. Cura l'elenco degli Istruttori Nazionali e Regionali, con qualifiche ed aggiornamenti.
- f. Istituisce o chiude, in accordo con il Presidente Federale, le Scuole Regionali.
- g. Gestisce i fondi e la contabilità della Scuola Nazionale. A tal fine raccoglie tutti i documenti di spesa ed entrata della Scuola Nazionale e riporta le poste in entrata ed uscita su un apposito libro entrate ed uscite (Libro Cassa Scuola). Può aprire e chiudere conti correnti bancari della Federazione in nome e per conto del suo Organo "Scuola Nazionale" (con intestazione FISPS – Scuola Nazionale), ed ha pieno potere operativo e di gestione degli stessi. Su tale conto devono confluire solo entrate ed uscite riferibili alla sola Scuola Nazionale.
- h. Il Libro Cassa deve essere vidimato da un notaio, ovvero numerato progressivamente con timbro della Federazione e firma del Direttore della Scuola e di almeno un Revisore su ogni pagina.
- i. Redige il bilancio consuntivo annuale, e, se richiesto dal Presidente Federale, anche preventivo, della Scuola Nazionale e consolida i bilanci delle Scuole Regionali, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Federale. Deve rendere noto il bilancio ai Presidenti delle Sezioni almeno 10 giorni prima dell'Assemblea. In presenza di contributi pubblici, il bilancio deve individuare specificamente i contributi, i beni e lasciti ricevuti.

- j. Il bilancio, una volta approvato, e se costituisce rendiconto diverso dalle entrate ed uscite, deve essere registrato separatamente sul Libro Cassa della Scuola.
- k. Salvo diversa determinazione del Presidente Federale, deve inviare copia dattiloscritta o elettronica del Libro Cassa al Presidente Federale entro il 30 novembre di ogni anno.
- l. Partecipa all'Assemblea Federale, cui sottopone il bilancio della Scuola Nazionale per l'approvazione, e siede nel Consiglio Direttivo Federale in rappresentanza della Scuola Nazionale con proprio ed autonomo diritto di voto.
- m. Può nominare un vice direttore che lo coadiuvi nelle sue mansioni.
- n. Qualunque altro compito e potere per la buona gestione ed amministrazione della Scuola Nazionale.

Il Direttore della Scuola Nazionale può essere revocato a maggioranza semplice della Scuola, anche su proposta del Presidente Federale.

Sono motivi di revoca comportamenti contrari ai Principi Ispiratori della Federazione, allo statuto ed alle delibere degli Organi Nazionali che riguardano la Scuola Nazionale e le Scuole Regionali.

### **Art. 10.5: Le Scuole Regionali**

#### **Art. 10.5.1: Composizione e Mansioni**

Le Scuole Regionali sono espressione della Scuola Nazionale. Sono istituite dal Direttore della Scuola Nazionale in accordo con il Presidente Federale. Ogni Regione d'Italia può ospitare una sola Scuola Regionale. La Scuola Regionale assume il nome "Scuola Regionale FISPS [nome della Regione]".

Ogni Scuola Regionale è composta dagli Istruttori Nazionali e Regionali. Tutti gli Istruttori Nazionali e Regionali fanno parte della Scuola Nazionale. Ogni Istruttore Nazionale o Regionale, tuttavia, non può appartenere a più Scuole Regionali, ancorché ogni Scuola Regionale possa richiedere l'assistenza di Istruttori Nazionali o Regionali di altre Regioni per l'organizzazione dei Corsi Regionali.

La Scuola Regionale, quale espressione della Scuola Nazionale, ha il dovere di seguire tutte le direttive in materia di formazione che la Scuola Nazionale ed il CDF decidono a livello federale.

Compito della Scuola Regionale è l'organizzazione e gestione dei Corsi Regionali sotto l'egida della Scuola Nazionale, con esami finali gestiti e tenuti da questa nelle persone degli Istruttori Nazionali eventualmente anche presenti nella Scuola Regionale che organizza il corso.

Ogni Scuola Regionale non può gestire corsi in Regioni diverse dalla propria, salvo deroga del Direttore della Scuola Nazionale e del Presidente.

Per l'organizzazione del Corso Regionale la Scuola Regionale può ottenere fondi federali, ovvero fondi pubblici regionali o locali vincolati alla propria regione, provincia o comune. Può ottenere anche fondi privati.

I fondi ottenuti dalle Scuole Regionali sono direttamente gestiti in piena autonomia dalla Scuola Regionale. I fondi pubblici vincolati dall'Ente Erogante (Stato, Regione, Provincia Comune, etc.) ad uno specifico e circoscritto territorio sono destinati esclusivamente alle attività di formazione ed

alle attività correlate per quel territorio. È assolutamente escluso ogni possibile trasferimento di tali fondi da una Scuola Regionale ad altra, ovvero alla Scuola Nazionale. Possono tuttavia essere versati alla Scuola Nazionale e ai docenti esterni le eventuali diarie, i rimborsi di costi e spese che la Scuola Nazionale o i docenti abbiano assunto per lo specifico Corso Regionale organizzato, e comunque in ottemperanza ai vincoli e normative eventualmente applicabili.

I fondi delle Scuole Regionali possono essere impiegati esclusivamente per la organizzazione e gestione di Corsi

Regionali, di materiale didattico e operativo per la formazione, nonché per quelle attività legate alla formazione regionale. In caso di chiusura di una Scuola Regionale, i fondi relativi verranno trasferiti alla Scuola Nazionale, previo pagamento di tutte le eventuali obbligazioni e fatto salvo ogni eventuale obbligo di restituzione di fondi pubblici o privati agli enti eroganti là dove ricorressero i presupposti negoziali, di legge o di fatto.

Ogni Scuola Regionale ha un suo Direttore (il "Direttore Regionale") nominato dal Direttore della Scuola Nazionale. Questi può liberamente revocarlo, in accordo con il Presidente Federale, secondo le norme del presente statuto, e comunque in conformità con i Principi Ispiratori dello stesso.

La Scuola Regionale si riunisce su convocazione anche informale del Direttore Regionale.

Si applicano le norme del presente statuto relative alla Scuola Nazionale per quanto compatibili.

#### **Art. 10.5.2: Il Direttore Regionale**

Il Direttore della Scuola Regionale rappresenta la Scuola Regionale della Federazione, con potere di concludere accordi di qualunque tipo inerenti alle attività della Scuola Regionale, ed in particolare relativi alla formazione nel campo del soccorso e della sicurezza sulle piste da sci.

Il Direttore Regionale è il diretto interlocutore del Direttore della Scuola Nazionale ed è l'unico responsabile nei confronti della FISPS, o di Enti pubblici e Privati della gestione dei fondi pubblici o privati ottenuti.

Gestisce i fondi e la contabilità della Scuola Regionale. A tal fine raccoglie tutti i documenti di spesa ed entrata della Scuola Regionale e riporta le poste in entrata ed uscita su un apposito libro entrate ed uscite (Libro Cassa Scuola Regionale). Può aprire e chiudere conti correnti bancari della Federazione in nome e per conto del suo Organo "Scuola Regionale" (con intestazione FISPS – Scuola Regionale [nome regione]), ed ha pieno potere operativo e di gestione degli stessi. Su tale conto devono confluire solo entrate ed uscite riferibili alla sola Scuola Regionale.

Il Libro Cassa deve essere vidimato da un notaio, ovvero numerato progressivamente con timbro della Federazione e firma del Direttore della Scuola Regionale e di almeno un Revisore Nazionale o Locale su ogni pagina. Prepara il bilancio consuntivo annuale e, se richiesto dal Presidente Federale o dal Direttore della Scuola Nazionale, anche preventivo, della Scuola Regionale. Lo invia entro il 30 novembre al Direttore della Scuola Nazionale per il consolidamento con il bilancio della Scuola Nazionale. Può istituire un sistema unico di contabilità insieme al Direttore della Scuola Nazionale.

Il bilancio della Scuola Regionale, una volta approvato dall'Assemblea Federale, e se costituisce rendiconto diverso dalle entrate ed uscite, deve essere registrato separatamente sul Libro Cassa della Scuola Regionale.



Salvo diversa determinazione del Presidente Federale, deve inviare copia dattiloscritta o elettronica del Libro Cassa Regionale al Presidente Federale entro e non oltre il 30 novembre di ogni anno.

Si applicano le norme del presente statuto relative al Direttore della Scuola Nazionale per quanto compatibili.

#### **Art. 10.6: Il Collegio Nazionale dei Revisori**

Il Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti è formato da un Presidente e da due revisori effettivi nonché da due supplenti eletti dall'Assemblea Federale. Essi durano in carica tre anni, sono rieleggibili.

Il Collegio esercita il controllo contabile di tutti gli atti amministrativi, e provvede alla revisione della contabilità e del consuntivo annuale di tutti gli Organi Nazionali che godono di autonomia patrimoniale e di bilancio.

Il Presidente del Collegio dei Revisori partecipa alle riunioni di Assemblea Federale e di CDF.

#### **Art. 10.7: Il Collegio Nazionale dei Probiviri**

Il Collegio Nazionale dei Probiviri (CNP) è composto di tre membri nominati dall'Assemblea Nazionale e dura in carica tre anni. Esso ha il compito di dirimere tutte le controversie che insorgono in relazione ai provvedimenti di esclusione degli Associati Nazionali emessi dal Presidente Federale e, fatto salvo quanto stabilito all'art. 6.2, degli Associati Locali. Delibera a maggioranza semplice. Deve fondare le proprie decisioni sulla base dei Principi Ispiratori della Federazione. In caso contrario, i membri possono essere revocati dall'Assemblea Nazionale e le loro delibere, anche se già adottate, restano improduttive di effetti.

### **TITOLO III: Organizzazione Regionale**

Gli articoli del presente titolo regolano la costituzione e l'organizzazione dell'Organizzazione Regionale. Le Sezioni Regionali possono adottare un regolamento interno ai fini della propria organizzazione e operatività, purché non in contrasto con le norme del presente statuto e i Principi Ispiratori. Il CDF su richiesta del Presidente Regionale può istituire anche sottosezioni di Sezioni Regionali. Queste saranno rette da un Presidente, che farà parte del C.D.R. della Sezione Regionale di appartenenza. La sottosezione può a sua volta, con regolamento interno, regolare i propri rapporti interni, istituendo un organo esecutivo e deliberativo. Assumerà il nome della Sezione Locale di appartenenza, oltre la possibilità di aggiungere un nome proprio identificativo. Si applicano per analogia le norme del presente statuto.

Per tutto quanto non previsto in questi articoli (scopo, patrimonio, etc), fatto salvo il regolamento in deroga, si rinvia alle disposizioni comuni e alle norme che regolano l'Organizzazione Nazionale.

#### **Art. 10.8: Le Sezioni Regionali**

Le Sezioni rappresentano l'Organizzazione Regionale della Federazione. Sono istituite dal Consiglio Direttivo Federale. Possono essere istituite una sola Sezione Regionale per ogni Regione italiana. In caso di disaccordo il CDF, su proposta del Presidente Federale, può proporre la separazione di una Sezione Regionale e decidere la coesistenza di più Sezioni locali in una medesima Regione, le quali assumeranno la denominazione di Sezione Locale. Si applicano ad esse tutte le norme dedicate alla Sezione Regionale del presente statuto, ed i Presidenti delle stesse siedono nel CDF alla stregua di tutti gli altri Presidenti Regionali. Si applicano *mutatis mutandis* (adattando il necessario) le norme sulle Sezioni Regionali.

Le Sezioni Regionali assumono il nome di “FISPS - [Sezione Regionale] [nome regione e nome particolare sezione]” ed hanno l’obbligo di inserire il logo FISPS in tutte le loro manifestazioni interne ed esterne (divise, siti internet, convegni, etc.). Determinano autonomamente la propria sede regionale, secondo il paragrafo i) che segue.

Rappresentano il braccio operativo della Federazione. Operano direttamente nei comprensori sciistici d’Italia ove sono presenti, mettendo a disposizione Associati Nazionali, e con i limiti stabiliti nel presente statuto ed a livello federale, gli Associati Locali per servizi di soccorso e trasporto di infortunati, nonché di prevenzione e sicurezza dei relativi campi da sci.

**In particolare:**

1. Le Sezioni Regionali vengono istituite dal CDF, su richiesta delle persone o organismi richiedenti interessati a costituire una Sezione. Per le Sezioni Regionali costituite alla data dell’approvazione del presente statuto vale quanto stabilito sub “Art. 12: Disposizioni di Attuazione e Transitorie”.
2. Il Presidente Federale, ottenuta la richiesta di adesione, informerà il CDF chiedendo l’approvazione della istituzione della Sezione Regionale e, all’atto della costituzione, stilerà l’elenco dei primi componenti, i quali assumeranno automaticamente la qualità di Associati Nazionali o locali a seconda che godano o meno di Qualifica Federale. Alla prima Assemblea Regionale della Sezione, daranno vita agli Organi Regionali della Sezione con i *quorum* previsti per l’Assemblea Regionale.
3. ogni Sezione deve avere un numero minimo del 50% di Associati Nazionali, e comunque un numero minimo tale da metterle in grado di fornire alla stazione in cui opera un servizio pieno con i soli Associati Nazionali;
4. tutte le Sezioni Regionali si uniformano pienamente alle direttive degli Organi Nazionali in materia di formazione, immagine, e quant’altro stabilito a livello federale rilevante per le Sezioni stesse.
5. le Sezioni Regionali riconoscono che una delle finalità della Federazione è l’uniformità della preparazione e dei criteri di intervento sul campo dei propri associati.
6. le Sezioni Regionali versano le quote annuali stabilite dal CDF per conto dei propri Associati Nazionali e Locali;
7. hanno l’obbligo di inviare regolarmente l’elenco aggiornato con anagrafiche complete dei propri Associati Nazionali i;
8. godono di piena autonomia patrimoniale. Il loro patrimonio è rappresentato dal Patrimonio Regionale ai sensi dell’art. “Art. 7: Patrimonio” del presente statuto;
9. curano la raccolta dei dati SUEd in ottemperanza con la legge sulla privacy, e si impegnano ad inviare periodicamente, e comunque a fine stagione invernale, i dati raccolti in forma anonima al Presidente Nazionale.

10. la sede della Sezione Regionale viene stabilita con delibera della Assemblea o Regolamento regionale, la quale dovrà indicare obbligatoriamente almeno il Comune ove la sede viene fissata.

### **Art. 10.9: L'Assemblea Regionale**

#### **Art. 10.9.1: Composizione**

L'Assemblea Regionale è composta da tutti gli Associati Nazionali e Regionali della Sezione. Ogni Associato ha un diritto di voto. Può farsi rappresentare da altro Associato Nazionale o Regionale, con un massimo di tre deleghe per Associato.

Non possono esercitare il diritto di voto gli Associati non in regola con il pagamento delle quote di associazione alla Sezione Regionale.

Possono essere presenti in Assemblea Regionale, ancorché non come componenti e senza diritto di voto, il Presidente Regionale ed il Responsabile del Collegio dei Revisori Regionale.

#### **Art. 10.9.2: Convocazione dell'Assemblea Regionale**

L'Assemblea Regionale è convocata dal Presidente, dal vice Presidente o dal Segretario, se nominati, quando se ne ravvisa la necessità, o almeno una volta l'anno nella sede sociale o altrove, per fax, raccomandata, per via informatica anche attraverso il sito internet <http://www.fisps.it/> della Federazione, e comunque in qualunque altro modo idoneo a comprovare l'avvenuta convocazione di tutti gli aventi diritto, almeno 20 giorni prima della data fissata.

Il Presidente ha l'obbligo di convocare l'assemblea su richiesta di almeno 1/10 degli Associati, con arrotondamento al numero intero superiore (es.: 94 Associati, un decimo sono 9,4, arrotondamento a 10 Associati).

#### **Art.10.9.3: Materie e quorum**

L'Assemblea Regionale è ordinaria e straordinaria.

#### **L'Assemblea Regionale ordinaria:**

1. Approva il bilancio consuntivo, e se predisposto, anche preventivo della Sezione entro il 30 novembre di ogni anno, entro cioè due mesi dalla chiusura dell'esercizio operativo e contabile della Federazione.
2. Individua, se del caso, categorie interne in cui suddividere i propri Associati Nazionali o Regionali.
3. Elege il Presidente Regionale ed Consiglio Direttivo Regionale (CDR). Tutte le cariche sono gratuite, fatto salvo il rimborso di eventuali spese sostenute. L'elezione delle cariche sociali avviene di regola a scrutinio segreto. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. Se nessun rappresentante si oppone, l'elezione può avvenire per acclamazione.
4. Nomina il delegato da inviare alla Assemblea Federale.

5. Nomina il Collegio Regionale dei Revisori dei Conti.
6. Elege il Collegio Regionale dei Probiviri.
7. Delibera su tutti gli altri argomenti attinenti alla gestione ordinaria della Sezione.
8. L'Assemblea Regionale Ordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno un terzo dei componenti, e delibera validamente con almeno la maggioranza più uno degli stessi. Non sono ammesse più di due deleghe per Associato.
9. L'Assemblea straordinaria:
10. Delibera su ogni questione di disposizione patrimoniale della Sezione.
11. Approva il Regolamento di Sezione in deroga alle norme del presente statuto.
12. Delibera, sullo scioglimento e liquidazione della Sezione stessa.

L'Assemblea Regionale Straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno i tre quarti degli Associati, con all'unità immediatamente inferiore. Delibera con almeno la metà più una degli Associati con arrotondamento all'unità immediatamente inferiore (es.: 23 Associati (tre quarti), 11,5 maggioranza, arrotondamento unità inferiore pari ad 11: quindi, una maggioranza di almeno 11 Associati), salvo che per le materie sub a) e c) del presente articolo, per il quale occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati, con arrotondamento all'unità immediatamente inferiore. Non sono ammesse più di due deleghe per Associato.

#### **Art. 11.0: Consiglio Direttivo Regionale**

##### **Art. 11.1.1: Composizione e quorum del CDR**

Il Consiglio Direttivo Regionale si compone di un numero minimo di tre e massimo di 7 Associati Nazionali, compreso il Presidente Regionale che lo presiede, ed oltre il presidente di una sottosezione, se esistente, purché il numero dei componenti sia sempre dispari.

Durano in carica Tre anni e sono rieleggibili.

Il CDR viene convocato con ogni mezzo di comunicazione idoneo a comunicare e comprovare la convocazione, dal Presidente Federale, dal suo vice o dal Segretario, se nominati.

Il Presidente Regionale deve convocare il CDR dietro richiesta di almeno un terzo dei consiglieri.

Il CDR si costituisce validamente con almeno un terzo più uno dei componenti e delibera con la maggioranza più uno dei presenti. Non sono ammesse più di due deleghe per Consigliere. Il voto del Presidente Regionale vale due volte in caso di parità.

Le riunioni di CDR possono avvenire anche virtualmente, a fasi alterne o successive. . Le votazioni possono avvenire anche tramite Mail. Le decisioni dovranno essere ratificate alla prima riunione del DSR utile.

Il CDR deve essere riunito almeno due volte all'anno.

Possono partecipare alle riunioni le persone che saranno espressamente a queste invitate.\_

##### **Art. 11.1.2: Materie riservate al CDR**

Il Consiglio Direttivo Regionale ha pieni poteri di gestione ed amministrazione della Sezione. Può istituire delle commissioni o comitati per lo svolgimento di particolari funzioni organizzative o tecniche.

**In particolare, spetta al Consiglio Direttivo Regionale:**

1. Attuare le deliberazioni dell'Assemblea Regionale.
2. Attuare le deliberazioni degli Organi Nazionali che abbiano rilevanza per la Sezione ed i suoi Associati Nazionali .
3. Provvedere all'amministrazione e gestione ordinaria e straordinaria della Sezione.
4. Provvedere ad inviare le anagrafiche dei propri Associati Nazionali e Regionali all'Organo Nazionale competente.
5. Deliberare sull'ammontare delle quote annuali della Sezione.
6. Compiere atti di gestione ordinaria e straordinaria del Patrimonio Regionale.
7. Decidere sulla ammissione, sospensione ed esclusione degli Associati Nazionali e Regionali appartenenti alla Sezione.
8. Quant'altro non previsto in questo elenco relativo alla gestione ed amministrazione ordinaria e straordinaria della Sezione.

**Art. 11.2: Il Presidente Regionale**

**Art. 11.2.1: Elezione, durata e revoca**

Il Presidente Regionale viene eletto dall'Assemblea Regionale in seduta ordinaria.

Dura in carica tre anni fino a nuove elezioni da parte dell'Assemblea Regionale.

Può essere revocato in qualsiasi momento dall'Assemblea Regionale in seduta ordinaria. Sono motivi di revoca comportamenti contrari ai Principi Ispiratori della Federazione, nonché il mancato adempimento senza giustificato motivo dei compiti istituzionali affidatigli nell'ambito dell'Organizzazione Nazionale e Regionale della Sezione, e sempre nei limiti dei Principi Ispiratori della Federazione.

**Art. 11.2.2: Mansioni, doveri, poteri e facoltà del Presidente Regionale**

Il Presidente Regionale ha la firma, nonché la rappresentanza legale esterna e giudiziaria della Sezione, là dove non si trattasse di una questione di rilevanza della Organizzazione Nazionale di competenza del Presidente Federale.

Siede in rappresentanza della Sezione Regionale nell'Assemblea Federale e nel Consiglio Direttivo Federale. Presiede il Consiglio Direttivo Regionale.

Vigila perché vengano attuate le deliberazioni di tutti gli Organi Nazionali e Regionali della Sezione.

È fatto obbligo al Presidente Regionale di comunicare senza indugio al Consiglio Direttivo Federale l'avvenuto mutamento della carica di Presidente all'interno della propria Sezione.

E' il garante dei Principi Ispiratori della Federazione nella propria Sezione ed è responsabile dell'unità e del funzionamento democratico della stessa.

Il Presidente Regionale amministra e gestisce il Patrimonio Regionale ed i fondi federali pubblici e privati della Sezione. Cura personalmente o può demandare a persona di sua fiducia, i rapporti economici e collaborativi con tutte le stazioni sciistiche presenti nella propria regione di competenza. Può, su richiesta degli Organi Nazionali interessati, trasferire o utilizzare fondi di sua competenza per finanziare specifici progetti o corsi di formazione. Può aprire e chiudere conti correnti bancari della in nome e per conto del suo Organo Regionale " (con intestazione FISPS – [nome della Regione e nome della Sezione], ed ha pieno potere operativo e di gestione degli stessi. Su tale conto devono confluire entrate ed uscite riferibili alla sola Sezione Regione da lui presieduta.

Il Presidente Regionale è responsabile dell'ottemperanza a tutti gli obblighi di legge in materia tributaria e fiscale della Sezione. Redige il bilancio annuale della Sezione ai sensi della L. 11 agosto 1991 n. 266 e delle eventuali leggi applicabili, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Regionale. Deve essere reso noto agli Associati almeno 10 giorni prima dell'Assemblea, salvo che la contabilità non sia così semplice da poter essere agevolmente illustrata direttamente in Assemblea, e sempre che non ci siano contributi pubblici. In presenza di contributi pubblici, il bilancio deve chiaramente indicare i beni, contributi e lasciti ricevuti.

Là dove dovessero sorgere obblighi di legge di consolidamento del bilancio locale con il bilancio federale, provvede ad inviare tutti gli atti, dati, ed informazioni necessari al Presidente Federale o alla persona di sua fiducia entro i 10 giorni dalla approvazione del bilancio locale da parte Assemblea Regionale.

#### **Il Presidente Regionale ha l'obbligo di tenere i seguenti libri:**

1. Libro Giornale delle entrate e delle spese (libro cassa). Su questo libro il Presidente Federale o un suo incaricato deve annotare tutti i capitoli di entrata e di spesa ed il bilancio consuntivo di ogni anno.
2. Libro degli Associati Regionali della Federazione. Su tale libro il Presidente Regionale o la persona da lui incaricata deve annotare le generalità di tutti gli Associati Nazionali.

Ambedue i libri devono essere vidimati da un notaio, segretario comunale o altro pubblico ufficiale abilitato a tali adempimenti ai sensi delle norme in materia di volontariato, e numerati progressivamente.

Il Presidente Regionale ha facoltà di delegare la tenuta dei libri obbligatori di cui alle lettere a) e b) del presente articolo, nonché la redazione del bilancio al Segretario Regionale, come di seguito individuato, o altra persona o professionista di sua fiducia. Tutte le persone delegate dal Presidente Regionale a svolgere particolari mansioni sono responsabili in proprio e rispondono del loro operato direttamente al Presidente.

Il Presidente Regionale, sentito il Consiglio Direttivo Federale, ha facoltà all'interno della propria Sezione Regionale di istituire o mantenere delle sottosezioni locali, fatto salvo il pieno rispetto dell'Art. 11.4.2.

Il Presidente Regionale può nominare un vice presidente, al quale può delegare in tutto o in parte i suoi compiti e poteri. Può, inoltre, nominare un segretario (di seguito il “Segretario Regionale”) che può essere scelto tra i membri del Consiglio Direttivo Regionale, ovvero anche non far parte della propria Sezione. Il Segretario Regionale è espressione del Presidente e non costituisce organo autonomo.

Il Segretario Regionale non consigliere ha il diritto/dovere di partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo Regionale senza diritto di voto.

Il Segretario Regionale svolge funzioni di segreteria della Sezione e tutti i compiti affidatigli di volta in volta dal Presidente o dal Consiglio Direttivo Regionale. Convoca l’Assemblea Regionale su richiesta del Presidente.

### ***Art.11.3: Il Collegio Regionale dei Revisori***

Il Collegio Regionale dei Revisori dei Conti è formato da un Presidente e da due revisori eletti dall’Assemblea Regionale.

Il Collegio resta in carica quanto il Consiglio Direttivo Regionale. I componenti sono rieleggibili.

Esercita il controllo contabile di tutti gli atti amministrativi, esamina il bilancio consuntivo e, se predisposto, preventivo, confermandoli per l’Assemblea Regionale. Provvede alla revisione della contabilità.

Il Presidente del Collegio dei Revisori partecipa alle riunioni di Assemblea Regionale e di CDR.

### ***Art. 11.4: Il Collegio Regionale dei Probiviri***

Il Collegio Regionale dei Probiviri (CRP) è composto di tre membri nominati dall’Assemblea Regionale e dura in carica tre anni. Esso ha il compito di dirimere tutte le controversie che insorgono in relazione ai provvedimenti di esclusione degli Associati Nazionali appartenenti alla Sezione Regionale. Delibera a maggioranza semplice. Deve fondare le proprie decisioni sulla base dei Principi Ispiratori della Federazione. In caso contrario, i membri possono essere revocati dall’Assemblea Nazionale e le loro delibere, anche se già adottate, restano improduttive di effetti.

## **TITOLO IV: Disposizioni di attuazione, transitorie e finali**

### ***Art. 12 : Disposizioni di Attuazione e Transitorie***

Tutti i membri delle associazioni che alla data di approvazione del presente statuto sono affiliate FISPS hanno diritto di trasformarsi in Sezione Regionali della Federazione.

L’adesione può avvenire nel seguente modo:

1. l’associazione affiliata, previa approvazione preventiva del CDF, delibera la trasformazione in Sezione Regionale FISPS, sostituendo il proprio statuto con quello FISPS e segnatamente per la parte che riguarda l’Organizzazione Regionale. Apporta a tale Organizzazione Regionale ogni modifica consentita che ritenesse necessaria e, se crede, può adottare un regolamento proprio interno. L’associazione, una volta perfezionata l’incorporazione in FISPS, assumerà il nome come stabilito nell’“Art. 11.1: Le Sezioni Regionali” e subentra in tutti i diritti e doveri della associazione trasformata. Il patrimonio della associazione

diviene Patrimonio Regionale. Se iscritta al registro del volontariato o presso la protezione civile della propria Regione, procederà ad inoltrare domanda di voltura a nome della Sezione Regionale F.I.S.P.S. nome della regione. Tutte le cariche della Associazione si trasferiscono alla Sezione come sono. Il Presidente diviene Presidente Regionale di Sezione. Gli associati con qualifica federale diverranno automaticamente Associati Nazionali. Ai fini FISPS tale qualità si perfezionerà esclusivamente in seguito alla comunicazione al Presidente Federale e/o al Direttore della Scuola Nazionale di tutti i membri della Sezione Regionale, indicando nome, cognome, data di nascita, indirizzo, telefono cellulare e fax, e-mail, nonché qualifica federale ottenuta.

2. Tutte o parte delle persone che sono membri di una associazione formano una Sezione nuova come previsto nell'Art. 11.1: Le Sezioni Locali lett. a), assumendo il presente statuto come statuto della Sezione e segnatamente la parte relativa all'Organizzazione Locale (salvo deroga consentita con regolamento interno). Si iscrive, ovvero presenta domanda di voltura di denominazione se già iscritta, presso il registro dei volontari della Regione di appartenenza con il nuovo nome, se l'iscrizione o voltura non sono incompatibili con l'iscrizione della associazione originante. L'associazione originante continua a vivere come ente giuridico separato e, se del caso, rimarrà iscritta presso il registro del volontariato o altri registri. Gli Associati Nazionali e Locali della associazione originante e della Sezione possono deliberare se trasferire il patrimonio della associazione nella Sezione, ovvero se costituire un Patrimonio Locale nuovo.

Su richiesta del loro presidente, le associazioni che non intendono trasformarsi in Sezioni, ovvero i cui componenti non intendono istituire una Sezione nuova alla data di approvazione del presente statuto, o in un momento successivo, possono avvalersi del seguente regime transitorio.

Per il periodo di due anni dall'approvazione del presente statuto, le associazioni affiliate vivono parallelamente alla Federazione ed alle sue eventuali Sezioni, e sono considerate come se fossero Sezioni della Federazione.

Possono, in deroga all'art. "Art. 11.1: L'e Sezioni Regionali", mantenere la propria denominazione e status di organizzazione di volontariato iscritto presso il registro della protezione civile della propria regione, fermi restando tutti gli obblighi federali di immagine del presente statuto, e del regime di affiliazione sotto il precedente statuto.

Le decisioni degli organi della associazione, per quel che rilevano, saranno considerate alla stregua di decisioni di Organi Regionali di Sezione. I Presidenti della associazione hanno gli stessi diritti dei Presidenti Locali di Sezione.

Allo scadere del secondo anno, le associazioni in regime transitorio dovranno decidersi se aderire pienamente alla nuova struttura FISPS e trasformarsi in Sezione, ovvero continuare per la loro strada in via autonoma staccandosi da questa sotto ogni punto di vista.



In tutti i casi sub b), c), e d) di cui sopra, non sussiste alcun obbligo di sciogliere le Associazioni i cui membri aderiscono ad una Sezione, ancorché lo scioglimento è auspicabile non appena la Sezione abbia ottenuto i riconoscimenti di cui alla Associazione stessa.

Durante il regime transitorio, la FISPS può comunque istituire nuove Sezioni, le quali funzioneranno parallelamente alle associazioni/Sezioni in regime transitorio.

**Art. 13: Disposizioni finali**

Per quanto non previsto o non diversamente disposto valgono le norme di legge del codice civile, nonché delle altre norme nazionali e regionali di carattere speciale.

**ALLEGATO A STEMMA**

